

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Cos'è il ROC?

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) è stato istituito con la **legge n. 249 del 1997**.

Si tratta, in pratica, di una vera e propria **anagrafe degli operatori di comunicazione** ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con **delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS**, in vigore - con successive modifiche ed integrazioni - dal 2 marzo 2009.

● A che cosa serve il ROC?

Scopo del ROC è quello di :

- ▶ 1) garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari;
- ▶ 2) consentire l'applicazione delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e sulla tutela del pluralismo informativo;
- ▶ 3) vigilare sul rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Chi deve iscriversi al ROC?

L'iscrizione al ROC è un requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente ed è **obbligatoria** per i seguenti soggetti:

- a) Gli operatori di rete;
- b) I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (cd. SMAV-R);
- c) I fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- d) I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- e) Le imprese concessionarie di pubblicità;
- f) Le imprese di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- g) Le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- h) Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste in formato cartaceo;
- i) I soggetti esercenti l'editoria elettronica;

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Chi deve iscriversi al ROC? *(segue...)*

L'iscrizione al ROC è un requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente ed è **obbligatoria** per i seguenti soggetti:

- j) Le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (ad esempio, *Internet service provider, reseller, phone center, Internet point, ecc.*);
- k) Gli operatori economici esercenti l'attività di *call center*;
- l) I soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;
- m) I fornitori di servizi di intermediazione *online*;
- n) I fornitori di motori di ricerca *online*.

Il CORECOM dell'Emilia-Romagna è competente per la gestione nel Registro di tutti gli operatori di comunicazione appartenenti alle suindicate categorie ed aventi la propria **sede legale** nel territorio regionale.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

Tabella 1 - Distribuzione degli operatori di comunicazione iscritti al ROC - aventi sede legale in Emilia-Romagna - distinti per provincia (al 31/12/2021)

Provincia	Nr.	%
Bologna	349	32,35
Ferrara	47	4,36
Forlì – Cesena	93	8,62
Modena	155	14,36
Parma	107	9,92
Piacenza	49	4,54
Ravenna	80	7,41
Reggio Emilia	110	10,19
Rimini	89	8,25
Totale	1079	100,00

(+ 3,35% rispetto al 31/12/2020)

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

Tabella 2 - Distribuzione degli operatori di comunicazione iscritti al ROC - aventi sede legale in Emilia-Romagna - distinti per tipologia di attività (al 31/12/2021)

* Il valore è superiore a quello riportato nella tabella 1 degli operatori iscritti in quanto uno stesso soggetto può svolgere più attività.

Attività	Nr.	%
Agenzie di stampa a rilevanza nazionale	0	0,00
Editoria cartacea	395	30,74
Editoria elettronica	194	15,09
Radiodiffusione	53	4,12
Operatori di rete	20	1,56
Soggetti controllanti le emittenti nazionali	0	0,00
Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici	29	2,26
Fornitori di contenuti	36	2,80
Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato	2	0,16
Produttori / distributori di programmi	83	6,46
Produttori indipendenti	0	0,00
Concessionarie di pubblicità	42	3,27
Operatori economici esercenti l'attività di <i>call center</i>	261	20,31
Fornitori di servizi di comunicazione elettronica (<i>Internet service provider, reseller, phone center, internet point, ecc.</i>)	169	13,15
Soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione	1	0,08
Fornitori di servizi di intermediazione <i>online</i>	0	0,00
Fornitori di motori di ricerca <i>online</i>	0	0,00
Altri	0	0,00
Totale	1285*	100,00

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Chi gestisce il ROC?

La convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2017 (poi prorogata e sostitutiva della precedente siglata il 10 luglio 2009) tra l'AGCOM ed il CORECOM dell'Emilia-Romagna ha confermato a quest'ultimo la delega alla tenuta del ROC. Al CORECOM dell'Emilia-Romagna, nell'ambito del territorio regionale, sono stati pertanto attribuiti i compiti di:

- 1) **Svolgere l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione** verificando l'esistenza dei requisiti richiesti;
- 2) **Aggiornare il Registro** mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione e riguardanti, ad esempio, assetti societari, eventuali partecipazioni di controllo o situazioni di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, oppure trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni rilevanti ai fini del rispetto della normativa *antitrust*;
- 3) **Rilasciare le certificazioni** richieste dagli operatori attestanti la loro regolare iscrizione.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

- Dichiarazioni dovute al ROC

Le comunicazioni nei confronti del Registro sono effettuate **esclusivamente in forma telematica** attraverso i servizi esposti al portale www.impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Per l'accesso agli adempimenti il titolare o legale rappresentante dell'operatore di comunicazione deve essere munito della Carta Nazionale dei Servizi (CNS): tale certificato è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e può essere rilasciato soltanto da una Pubblica Amministrazione.

La CNS viene distribuita in forma di *smartcard* (formato carta di credito) o di chiavetta USB.

I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni possono utilizzare i servizi presenti nel portale per delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

- Unica eccezione alla trasmissione in forma telematica →
ISTANZE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE

Devono essere inviate scaricando e stampando dall'indirizzo Internet <https://www.agcom.it/adempimenti-roc> gli opportuni modelli **17/ROC** che, debitamente compilati, dovranno essere spediti al CORECOM dell'Emilia-Romagna.

Il funzionario incaricato provvederà all'istruttoria della documentazione inviata ed al successivo inserimento dei dati inseriti nei modelli nel programma informatico per la gestione del ROC.

Le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.

Tale certificazione continuerà ad essere rilasciata su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Dichiarazioni dovute al ROC

► **IMPORTANTE:** i modelli telematici da utilizzare – e proposti dal portale – variano in base:

- a) Al tipo di comunicazione da effettuare (richiesta di ISCRIZIONE, richiesta di CANCELLAZIONE, comunicazione di VARIAZIONE, e così via...);
- b) Alla natura giuridica dei soggetti interessati (società di capitali, società di persone, associazione, *onlus*, ecc.) ed alle attività rilevanti ai fini del ROC da essi svolte.

Dopo l'ingresso dell'utente nel portale www.impresainungiorno.gov.it tramite CNS e l'avvio del procedimento, il sistema telematico del ROC è in grado di riconoscere la forma giuridica del soggetto, se presente nel Registro delle Imprese. I due *database*, infatti, sono tra loro collegati.

Quando il tipo di procedimento lo richiede, il compilatore deve quindi scegliere, tramite apposizione di *flag*, le attività da dichiarare al ROC: a questo punto, il sistema telematico propone per la compilazione i soli modelli necessari a quell'adempimento.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Dichiarazioni dovute al ROC

► **IMPORTANTE:** il sistema telematico del ROC attinge in maniera automatica ai dati comunicati dalle imprese al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio e garantisce una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori.

Infatti, alcuni dei modelli proposti al compilatore dal sistema telematico del ROC vengono già automaticamente popolati dai dati dell'impresa (denominazione, codice fiscale, partita IVA, sede legale, oggetto sociale, ecc...) e dei soci / titolari / amministratori (nome, cognome, codice fiscale, cariche detenute, e così via) importati dal *database* del Registro delle Imprese.

Risultato: risparmio di tempo da parte dell'utente – oltreché minori probabilità di errore – nella compilazione dei modelli dedicati a tali informazioni, ossia:

- 2/ROC (Dati anagrafici generali dell'operatore di comunicazione);
- 3/ROC (Oggetto sociale);
- 4/ROC (Indicazione nominativa degli organi amministrativi);
- 5/ROC (Assetto proprietario dell'operatore di comunicazione).

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Dichiarazioni dovute al ROC → RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Esempio: un'impresa, costituita in forma di SOCIETA' PER AZIONI, svolge attività di PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI.

In capo al soggetto sorge l'obbligo di **ISCRIZIONE** al ROC: quali modelli deve utilizzare?

- **1/ROC** (DOMANDA DI ISCRIZIONE);
- **2/ROC** (DATI ANAGRAFICI GENERALI);
- **3/ROC** (OGGETTO SOCIALE);
- **4/ROC** (INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI);
- **5/1/ROC** (ASSETTO PROPRIETARIO) → **NOTA BENE**: esistono diversi modelli 5/ROC (5/1, 5/2, 5/3, ecc.). Il sistema telematico proporrà al compilatore il giusto modello in base alla forma della persona giuridica richiedente l'iscrizione!
- **8/1/ROC** (ELENCO OPERE PRODOTTE PER LA RADIOTELEVISIONE);
- **8/2/ROC** (ELENCO OPERE DISTRIBUITE PER LA RADIOTELEVISIONE);
- **IMPORTANTE!** ► è obbligatorio allegare anche l'**AUTOCERTIFICAZIONE per la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA** (documento a parte da compilare e scansionare).

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● Dichiarazioni dovute al ROC → COMUNICAZIONE ANNUALE

I soggetti iscritti hanno l'obbligo di trasmettere annualmente una comunicazione mediante la quale aggiornano i dati comunicati all'atto della domanda di iscrizione al ROC in conformità a quanto indicato nell'**allegato B** della **delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS**.

La **COMUNICAZIONE ANNUALE** è trasmessa, in via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it :

- a) **entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio**, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio medesimo, dai soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative;
- b) **entro il 31 luglio di ciascun anno**, aggiornata a tale data, da tutti gli altri soggetti iscritti al ROC.

L'ELENCO DI MERITO

- Nel quadro della promozione di una sempre più diffusa cultura della legalità, anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso un *database* telematico: si tratta dell'Elenco di Merito, istituito ex art. 4, della L.R. n. 11/2017.

L'Elenco di Merito è accessibile al seguente *link*:

<https://editoria.regione.emilia-romagna.it/edm/>

Tra le varie finalità dell'Elenco di Merito c'è quella del controllo in automatico di alcuni documenti, tra i quali i DURC e la Comunicazione Antimafia.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

- ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dal 2011 è disponibile l'**Elenco Pubblico degli Operatori di Comunicazione** (<http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-epo/index.html>), che consente a tutti i cittadini – e non più soltanto agli addetti ai lavori – di consultare una serie di dati di pubblica rilevanza del ROC.

L'attivazione dell'Elenco Pubblico da parte dell'AGCOM è stata una prima risposta alle richieste di aumentare la fruibilità del Registro sfruttandone, nel contempo, le potenzialità, anche ai fini di una più efficace pianificazione e conoscenza del sistema regionale delle comunicazioni.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Elenco pubblico degli Operatori x Elenco pubblico degli Operatori x +

← → ↻ https://www.agcom.it/elenco-pubblico

Ultimo aggiornamento dei dati: 16/03/2022

Ragione sociale:

Codice fiscale:

N. di registrazione ROC:

Natura giuridica:

Regione in cui l'impresa ha sede legale:

Provincia:

Attività:

<input type="checkbox"/> Agenzia a carattere nazionale	<input type="checkbox"/> Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	<input type="checkbox"/> Concessionaria di pubblicità
<input type="checkbox"/> Editoria elettronica	<input type="checkbox"/> Editoria	<input type="checkbox"/> Fornitore di contenuti
<input type="checkbox"/> Produttori indipendenti	<input type="checkbox"/> Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari	<input type="checkbox"/> Operatore di rete
<input type="checkbox"/> Produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi	<input type="checkbox"/> Fornitore del motore di ricerca online	<input type="checkbox"/> Radiodiffusione sonora e/o televisiva
<input type="checkbox"/> Servizio di comunicazione elettronica	<input type="checkbox"/> Soggetti controllanti le emittenti nazionali	<input type="checkbox"/> Soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione
<input type="checkbox"/> Fornitore di servizi di intermediazione online	<input type="checkbox"/> Altri	<input type="checkbox"/> Operatori di call center

azzera **cerca**

Condividi su:  

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN CAPO A NUOVE CATEGORIE DI SOGGETTI

Dall'epoca della sua istituzione – con la legge 31 luglio 1997, n. 249 – il Registro degli Operatori di Comunicazione ha ampliato il proprio ambito di operatività. Nuove norme hanno progressivamente stabilito l'obbligo di iscrizione al ROC per ulteriori attività.

La più recente implementazione in tal senso ha riguardato le seguenti categorie di soggetti:

- 1) Fornitori di servizi di intermediazione *online*;
- 2) Fornitori di motori di ricerca *online*

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN CAPO A NUOVE CATEGORIE DI SOGGETTI

Con la **Legge n. 178/2020** («*Legge di Bilancio 2021*») il legislatore italiano ha recepito il **Regolamento UE 2019/1150** del 20 agosto 2019 («*Regolamento P2B*»), affidando all'AGCOM il ruolo di assicurare la corretta ed efficace applicazione del regolamento europeo e stabilendo che **i motori di ricerca *online* e i fornitori di servizi di intermediazione *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti)** dovranno rispettare gli obblighi di iscrizione al ROC e l'obbligo di versamento di un contributo annuale all'Autorità.

Con la **Delibera n. 200/21/CONS**, l'AGCOM ha modificato la citata **Delibera n. 666/08/CONS** (recante il «*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione*»), disciplinando sia le modalità pratiche di iscrizione al ROC per i motori di ricerca *online* e gli intermediari *online*, sia gli obblighi conseguenti.

A seguito di tali modifiche, la modulistica del ROC è stata arricchita dal nuovo **modello 27/ROC**, specificamente dedicato a queste categorie di operatori.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il citato Regolamento europeo – e le conseguenti modifiche normative che hanno interessato il ROC – si applicano ai servizi di intermediazione *online* (*marketplace*) e ai motori di ricerca *online* forniti agli utenti commerciali e ai titolari di siti *web* aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione Europea e che, tramite tali servizi e motori di ricerca, offrono beni o servizi ai consumatori dell'UE.

Non si applica, invece, ai servizi:

- *peer-to-peer* (tra consumatore e consumatore);
- esclusivamente B2B (*Business to Business*), ossia che non risultino funzionali all'instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori;
- di pagamento *online*;
- di pubblicità *online* che non implicino una relazione contrattuale con il consumatore.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● I FORNITORI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE *ONLINE*

Rientrano in questa categoria:

- i mercati di commercio elettronico per conto di terzi (ad esempio Amazon ed eBay);
- gli *store* di applicazioni *software* (i c.d. “*app store*”, come Google Play, Apple App Store, Microsoft Store, ecc.);
- i *social media* usati a scopi professionali (ad esempio account Facebook od Instagram utilizzati con finalità professionali da artigiani);
- gli strumenti di comparazione dei prezzi (come Skyscanner, Trivago o Google Shopping).

Tali servizi hanno la funzione di facilitare il contatto ed il successivo avvio di transazioni fra i soggetti che intendono offrire sul mercato beni e servizi da un lato, ed i consumatori dall'altro.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

● IL NUOVO MODELLO 27/ROC

Documenti 1_ROC 2_ROC 3_ROC 4_ROC 5_ROC 25_ROC 27_ROC

Fornitori di servizi di intermediazione online - Fornitori di motori di ricerca online

Fornitore di servizi di intermediazione online:

Fornitore del motore di ricerca online:

Lista Brand

Denominazione Brand	Indirizzo Internet/Nome App
---------------------	-----------------------------

Pagina 1 di 1

Dettaglio Brand

Denominazione Brand:

Indirizzo Internet/ Nome App:

Nazione:

Pagina 1 di 1 Nuovo Nessun elemento da mostrare

Elimina modello Salva Dettaglio Brand Reset

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)

- Per informazioni:

- ALBERTO CEVENINI → Tel. 051/527.6376

- *E-mail* → alberto.cevenini@Regione.Emilia-Romagna.it

- MASSIMO PARRUCCI

- *E-mail* → massimo.parrucci@Regione.Emilia-Romagna.it